

REGOLAMENTO (CEE) N. 1914/88 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1988****recante misure conservative nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾,

considerando che la campagna di commercializzazione dei cereali inizia il 1° luglio; che la Commissione ha presentato al Consiglio le proposte adeguate per la fissazione dei prezzi e per gli altri elementi relativi alla campagna 1988/1989; che essa ha proposto, in particolare, una riduzione del prezzo d'intervento del frumento duro e maggiorazioni mensili per tutti i prodotti considerati, come pure una riduzione del prezzo minimo delle patate, da versare ai produttori di fecola; che, per questi prodotti, il Consiglio, nonostante tutti gli sforzi fatti dalla Commissione, non ha ancora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1988/1989, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, né ha determinato l'importo del prelievo di corresponsabilità previsto dagli articoli 4 e 4 ter del regolamento predetto; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, deve adottare le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore dei cereali; che tali misure sono adottate a titolo conservativo e non anticipano le decisioni del Consiglio in materia di prezzi per la campagna 1988/1989;

considerando che, a titolo delle misure conservative in questione, è opportuno garantire la continuità del regime d'intervento; che, tal fine, è opportuno fissare gli importi corrispondenti ai livelli stabiliti dalla Commissione nelle proposte presentate al Consiglio per la fissazione dei prezzi della campagna 1988/1989; che detti importi corrispondono ai livelli vigenti durante la campagna 1987/1988, fatta eccezione per il frumento duro, per il quale è opportuno continuare il ravvicinamento dei prezzi a quelli del frumento tenero iniziato dal Consiglio nella campagna 1986/1987, tenuto conto della relazione dei prezzi dei cereali considerati e dello squilibrio constatato sul mercato del frumento duro;

considerando che il mantenimento, anche se provvisorio, del prezzo d'intervento del frumento duro, comporterebbe un forte rischio di ingenti conferimenti all'intervento e di conseguenza perturbazioni dannose per la gestione del mercato del prodotto in causa;

considerando che l'aiuto al frumento duro è un elemento indispensabile del regime in vigore per questo prodotto; che, tenuto conto dell'arrivo del nuovo raccolto e dato che il fatto generatore si considera realizzato il 1° luglio, è opportuno, a titolo di misura conservativa, fissare un importo di aiuto, al livello indicato nella proposta della Commissione, intesa, in materia di aiuto al frumento duro, a compensare parzialmente la continua flessione dei prezzi;

considerando che i prezzi d'entrata sono prezzi derivati dai prezzi indicativi e che questi ultimi devono essere fissati dal Consiglio; che, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione e d'esportazione per i cereali e i prodotti trasformati, è opportuno calcolare un prezzo che serva come base di calcolo per la determinazione dei prelievi e dei relativi adeguamenti, in caso di fissazione anticipata del prelievo e della restituzione;

considerando che i prezzi d'intervento e d'entrata sono oggetto di maggiorazioni mensili; che tali maggiorazioni mensili costituiscono uno degli elementi determinanti del funzionamento dell'attuale regime d'intervento nonché degli scambi esterni nel settore dei cereali; che per favorire uno smercio più regolare delle scorte e per evitare, in tal modo, perturbazioni dannose per la gestione del mercato, è opportuno operare una certa riduzione di tali maggiorazioni;

considerando che i prelievi di corresponsabilità, di cui agli articoli 4 e 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75, costituiscono un meccanismo essenziale per garantire l'equilibrio del settore dei cereali; che è opportuno, a titolo di queste stesse misure conservative, mantenere gli importi fissati a 5,38 ECU/t per il mese di giugno;

considerando che, a titolo di misura conservativa, è opportuno altresì fissare l'importo minimo che il produttore di fecola deve versare al produttore di patate in virtù del prezzo minimo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabile alla fecola di patate⁽³⁾; che per garantire l'uguaglianza delle condizioni di concorrenza tra l'industria della fecola e l'industria dell'amido, mantenendo la connessione tra i prezzi alla consegna delle materie prime destinate alla fabbricazione dell'amido e della fecola, è opportuno diminuire il prezzo minimo che il fabbricante di fecola deve pagare al produttore di patate, per tener conto dell'incidenza della diminuzione dei prezzi di mercato dei cereali;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.